



Il Governo istituisce il Green pass obbligatorio dal 15 ottobre nei luoghi di lavoro

Con decreto legge del 16 settembre il governo ha reso obbligatorio il green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre ovvero fino alla scadenza dello stato di emergenza anti Covid.

Questo decreto è su un argomento molto delicato che, al di là delle varie opinioni sulla materia, obbliga tutti ad avere il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Vediamo cosa dice il decreto.

Per il settore pubblico (art. 1 e 2 del decreto legge)

- **L'obbligo del green pass si applica a tutto il personale della pubblica amministrazione**, che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa o di formazione o di volontariato.
- **Il personale sprovvisto del green pass al momento dell'accesso al lavoro** o che comunichi di non esserne in possesso **e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione** e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta nessuna retribuzione.

Per il settore privato (art. 3 del decreto legge)

- **L'obbligo si applica a tutti i lavoratori del settore privato** che svolgono a qualsiasi titolo la loro attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.
- **I lavoratori sprovvisti del green pass al momento dell'accesso al lavoro** o che comunichi di non esserne in possesso **sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione** e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta nessuna retribuzione.
- **Per le imprese con meno di quindici dipendenti**, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per **la sostituzione del lavoratore**, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021

Chi è esente dall'obbligo del green pass L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di documentazione medica idonea

Chi effettua i controlli I datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per organizzare le verifiche anche a campione. I controlli sono effettuati prioritariamente, ove possibile, all'accesso dei luoghi di lavoro individuando con atto formale i soggetti incaricati all'accertamento.

Sanzioni: Il lavoratore che viene sorpreso senza green pass rischia una multa da 600 € fino a 1500 €.

I datori di lavoro che non hanno predisposto i controlli e non hanno rispettato le regole rischiano una sanzione da 400 € a 1000 €.

Tamponi calmierati Dato che il green pass è ottenibile sia con la vaccinazione sia con i tamponi da farsi ogni 2 giorni il decreto prevede che le farmacie effettuino test antigenici rapidi a prezzi contenuti. L'obbligo è solo per quelle farmacie che sono in grado di aderire al protocollo siglato col ministero della salute.

I tamponi sono gratuiti solo per coloro che non possono fare la vaccinazione.

Legnano settembre 2021

CUB LEGNANO

Confederazione Unitaria di Base

Legnano: via Cristoforo Colombo 17 tel. 0331-1555336 0331-1546331 fax. 0331-1555358

www.cub.it – www.cubvideo.it e mail cub.legnano@gmail.com